

REVISIONE DELLE MODALITA' DI COMPARTECIPAZIONE ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON ALMENO 2 FIGLI A CARICO (DGR 2076/2018)

QUALI NOVITÀ CI SARANNO DAL 2019?

- A partire dal 1° gennaio 2019 tutti i residenti in Emilia-Romagna appartenenti a nuclei fiscali con almeno 2 figli a carico, limitatamente ai genitori ed ai figli, saranno esentati dal pagamento della quota di compartecipazione per la prima visita specialistica (23 €)
- L'esenzione spetta al genitore, al coniuge e ai figli a carico purché residenti in Emilia-Romagna
- Tutti i soggetti che hanno diritto a questa esenzione presenti sull'anagrafe regionale degli Assistiti avranno un codice di esenzione (FA2) che verrà attribuito in automatico sulla base delle informazioni relative ai familiari a carico presenti sulle dichiarazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate
- È possibile verificare la presenza del codice di esenzione accedendo al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico oppure tramite gli sportelli Aziendali abilitati.
- Qualora un cittadino ritenga di avere diritto all'esenzione per una modifica nel suo nucleo familiare fiscale intervenuta successivamente rispetto a quanto risulta nel sistema, è possibile rilasciare una autocertificazione che attesti la nuova composizione del nucleo familiare fiscale. In questo caso quindi verrà assegnata l'esenzione a tutti i componenti del nucleo, come prima specificato, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione.

COME SI APPLICA IL TICKET?

Visite ed esami specialistici

- Il ticket per ogni ricetta che contiene la sola prima visita è di 23 €
- Le persone residenti in Emilia Romagna titolari di esenzione FA2 non sono tenuti al pagamento di questo ticket
- Per le prestazioni per le quali è previsto anche il libero accesso (modalità di accesso prevista per le sole prestazioni: visita ostetrico ginecologica, visita psichiatrica, visita odontoiatrica, esame del fundus oculi, visita pediatrica) ai fini del riconoscimento dell'esenzione occorre comunque che venga formulata la ricetta
- L'esenzione si applica a:
 - Cittadini residenti in regione Emilia-Romagna
- L'esenzione non si applica a:

- cittadini non residenti in Emilia-Romagna, anche se hanno scelto il medico in questa regione
- cittadini comunitari titolari di TEAM (tessera sanitaria europea) seppure iscritti al SSR

Pronto soccorso

- L'esenzione si applica, ove prevista, anche alle prime visite richieste per una consulenza successivamente all'accesso in Pronto soccorso

CHI HA DIRITTO ALL'ESENZIONE FA2

A chi viene assegnato il codice di esenzione?

- Il nuovo codice di esenzione FA2 è assegnato a tutti i genitori e figli, residenti in Emilia-Romagna, presenti nell'Anagrafe Regionale degli assistiti che appartengono ad un nucleo familiare fiscale con almeno 2 figli a carico

Come viene assegnata la nuova esenzione?

- Alle persone che hanno diritto viene attribuito in automatico il codice di esenzione FA2, attingendo dalle informazioni sui famigliari a carico presenti nella dichiarazione dei redditi
- Questo codice sarà registrato sull'Anagrafe Regionale degli assistiti.

Da dove vengono prese le informazioni sul nucleo familiare fiscale

- Le informazioni relative alla composizione del nucleo familiare sono quelle inserite nei modelli di dichiarazione dei redditi (per esempio 730, Unico) nella sezione "Familiari a carico"; pertanto, la mancata compilazione del campo relativo al codice fiscale del coniuge, anche se non fiscalmente a carico, in questa sezione determina, qualora spettante, il mancato riconoscimento dell'esenzione per il coniuge stesso; per le coppie conviventi l'esenzione riguarda entrambi i genitori se i figli sono a carico di entrambi, diversamente l'esenzione è a favore del solo genitore che ha interamente a carico i figli.

A quale anno fanno riferimento le informazioni sul nucleo familiare fiscale?

- Dal 1 gennaio 2019 il nuovo codice di esenzione FA2 sarà attribuito a tutte le persone presenti sull'Anagrafe Regionale degli Assistiti che soddisfano i requisiti di cui al punto precedente, sulla base delle informazioni delle dichiarazioni dei redditi riferite ai redditi di due anni precedenti. Ad esempio all'inizio dell'anno 2019 sono disponibili, quelle presentate nel 2017 (riferite ai redditi del 2016)
- Dopo il mese di Marzo 2019, non appena saranno disponibili le informazioni sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2018 (redditi 2017), l'esenzione sarà aggiornata.

RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE

Occorre mostrare l'esenzione ogni volta che si va dal medico?

- Non occorre. Il dato sulla esenzione viene inserito nel sistema informatico anagrafico e riportato in automatico nella ricetta di prescrizione (rossa o elettronica)

Chi deve indicare nella ricetta il codice esenzione?

- Il codice esenzione è registrato nel sistema informatico anagrafico degli assistiti dell'Azienda Usl e viene riportato in automatico in ogni ricetta
- È opportuno che il cittadino verifichi sempre, al momento della prescrizione o comunque prima dell'erogazione della prestazione, che il proprio codice esenzione sia indicato nella ricetta e che sia corretto. Se il codice manca, il cittadino dovrà rivolgersi agli appositi sportelli della Azienda Usl di residenza o di assistenza per verificare ed eventualmente aggiornare la propria posizione.

Come fare se il codice esenzione non è presente?

- Il cittadino dovrà recarsi allo sportello dell'Azienda Usl di residenza o di assistenza e correggere la propria posizione nel sistema informatico anagrafico degli assistiti.

E' una violazione della privacy il fatto che gli operatori conoscano l'esenzione?

- I dati sul nucleo familiare fiscale raccolti sono trattati nel pieno rispetto della normativa sulla privacy (decreto legislativo 196/2003) e da persone autorizzate al loro trattamento e tenute al segreto professionale o al segreto d'ufficio. Si tratta peraltro degli stessi professionisti e operatori che trattano dati considerati ancora più sensibili, rispetto a quelli sul nucleo familiare, quali le prescrizioni mediche e i codici di esenzione in base alla patologia della persona.

AUTOCERTIFICAZIONE

In quali casi si deve presentare l'autocertificazione della composizione del nucleo familiare fiscale?

- L'autocertificazione deve essere presentata se un cittadino ritiene di avere diritto all'esenzione per una modifica nel suo nucleo familiare fiscale intervenuta successivamente rispetto a quanto risulta nel sistema. Per esempio, se a gennaio 2019 un cittadino non risulta essere esente, ma gli è nato un secondo figlio tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2018, deve procedere ad autocertificare la nuova composizione del nucleo utilizzando il modulo allegato.
- Analogamente nel corso dell'anno se il nucleo familiare fiscale subisce modifiche (nuovi figli nati o familiari non più a carico) in ogni momento questa autocertificazione può essere presentata.

- l'esenzione FA2 verrà assegnata a tutti i componenti del nucleo che ne hanno diritto (genitori, figli a carico) a partire dalla data di presentazione della dichiarazione.
- In tutti i casi in cui non siano disponibili, presso l'agenzia delle entrate, informazioni relative al nucleo familiare, ad esempio per i casi di esonero alla presentazione della dichiarazione fiscale, è altresì possibile rilasciare la dichiarazione già descritta.
- Qualora un cittadino ritenga di non avere diritto all'esenzione per una modifica nel suo nucleo familiare fiscale intervenuta successivamente rispetto a quanto presentato dal sistema TS, è suo compito e responsabilità rilasciare una auto certificazione che attesti la nuova composizione del nucleo familiare fiscale. In questo caso quindi l'esenzione verrà eliminata per tutti i componenti del nucleo, come prima specificato, a partire dalla data di presentazione della dichiarazione.
- va compilato un solo modulo per ogni nucleo familiare fiscale

Chi non deve presentare l'autocertificazione?

- L'autocertificazione non deve essere presentata se la composizione del nucleo familiare fiscale coincide con quanto risulta dall'Agenzia delle Entrate

Che cosa si dichiara esattamente nella propria autocertificazione?

- Consegnando o inviando la propria autocertificazione all'Azienda Usl di residenza, a quella di assistenza o tramite Fascicolo Sanitario Elettronico, la persona comunica una variazione della composizione del proprio nucleo familiare fiscale rispetto a quanto risulta a sistema

Cosa si intende per nucleo familiare fiscale?

- Per il riconoscimento di questa esenzione, il nucleo familiare fiscale è composto dai coniugi e dai figli a carico:
 - figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 2.840,51, senza limiti di età anche se non conviventi e residenti all'estero
 - figli anche naturali e/o adottati, affidati o affiliati con reddito non superiore a € 4.000,00, fino a 24 anni di età anche se non conviventi e residenti all'estero
- I coniugi non devono essere separati legalmente.
- In caso di separazione legale ed effettiva (con verbale di separazione omologato dal Tribunale/sentenza di separazione) ogni coniuge compilerà il modulo facendo riferimento al proprio nucleo familiare fiscale.
- Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico, che risulta dal certificato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.
- Le persone, pur conviventi, che dispongono di redditi propri costituiscono, con l'eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi.

I cambiamenti del nucleo familiare modificano immediatamente la composizione del nucleo familiare?

- Una modifica della composizione del nucleo familiare fiscale (matrimonio, separazione legale, nascita/decesso di un figlio, reddito autonomo di un figlio) può comportare una variazione del diritto al riconoscimento dell'esenzione da autocertificare all'Azienda Usl ai fini del pagamento del ticket

Per i figli di coppie separate o unioni di fatto come va individuato il nucleo familiare fiscale?

- Qualora siano presenti provvedimenti di affidamento relativi ai figli, in mancanza di ulteriore accordo sulle detrazioni, l'esenzione spetta al genitore che ha i figli a carico integralmente (100%) e usufruisce delle relative detrazioni fiscali.
- In caso di affidamento congiunto o condiviso, quindi con i figli (sia minorenni che maggiorenni) a carico di entrambi i genitori (per esempio, 50% e 50%), l'esenzione spetta ad entrambi i genitori

Gli adulti conviventi fiscalmente autonomi costituiscono il medesimo nucleo familiare fiscale?

- No, ogni adulto convivente non coniugato e non fiscalmente a carico di un altro (ad esempio le coppie non sposate) costituisce nucleo familiare fiscale a se stante; l'esenzione può spettare:
 - al genitore che ha i figli a carico integralmente (100%) e usufruisce delle relative detrazioni fiscali.
 - Ad entrambi i genitori se i figli sono a carico di entrambi (per esempio, 50% e 50%)
- Non ha rilevanza se i conviventi fanno parte dello stesso nucleo anagrafico, perché in questo caso si fa riferimento al nucleo fiscale.
- Le coppie coniugate - non legalmente ed effettivamente separate - costituiscono invece il medesimo nucleo familiare.

Le coppie sposate con residenze differenti costituiscono lo stesso nucleo familiare?

- Sì, non ha importanza se la residenza anagrafica è diversa tra i due coniugi.
- È invece necessario che i soggetti siano residenti in Emilia-Romagna

LA CONSEGNA DELL'AUTOCERTIFICAZIONE

Dove si possono trovare i moduli per l'autocertificazione della composizione del nucleo familiare?

- I moduli per l'autocertificazione sono disponibili presso gli sportelli CUP; possono essere scaricati dal portale web del Servizio sanitario regionale ERsalute

<http://www.saluter.it/servizi/ticket-ed-esenzioni/applicazione/autocertificazione> o dai siti web delle Aziende Usl.

- È inoltre possibile utilizzare il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, se attivato

Come si può compilare e consegnare la propria autocertificazione?

- La compilazione e consegna può avvenire o mediante il proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, se attivato, oppure mediante le modalità individuate dalle Aziende Usl
- Per conoscere le modalità di cui sopra:
 - telefonare al numero verde 800 033 033
 - consultare la Guida ai servizi del portale ERsalute www.saluter.it, primo riquadro in alto a sinistra nella home page, scrivendo nel campo cerca “applicazione ticket”
 - consultare la pagina del portale ERsalute dedicata all’applicazione del ticket <http://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/ticket-edesenzioni/autocertificazione>
 - siti web delle Aziende sanitarie (Aziende Usl, Aziende Ospedaliere, Aziende OspedalieroUniversitarie, Irccs Rizzoli di Bologna).
 - Allo sportello l’operatore può aiutare l’assistito a compilare l’autocertificazione
- Il cittadino che si presenta allo sportello deve naturalmente essere identificato:
 - allo sportello Ausl è sufficiente mostrare il documento di identità
- Lo sportello farà una copia di ogni autocertificazione, da conservare agli atti e inserire nell’anagrafica assistiti dell’Azienda Usl e restituisce al cittadino la sua copia vidimata/timbrata
- Il cittadino conserverà la copia dell’autocertificazione vidimata/timbrata che gli viene restituita

L’autocertificazione va consegnata all’Azienda Usl di residenza o di domicilio?

- L’Azienda Usl di riferimento a cui consegnare l’autocertificazione è quella in cui la persona ha il domicilio sanitario, cioè quella in cui ha scelto il medico di famiglia oppure quella in cui risiede

Chi presenta l’autocertificazione?

- E’ possibile presentare una unica autocertificazione per tutto il nucleo familiare fiscale, la deve firmare il dichiarante. L’esenzione viene registrata in anagrafe per tutti i componenti del nucleo familiare fiscale indicati nel modulo.

Occorre una delega scritta per consegnare l’autocertificazione di un’altra persona?

- No, non occorre una delega scritta, trattandosi solo dell’atto di consegnare per conto di un’altra persona un modulo già direttamente firmato dall’interessato.

Come sono utilizzati dall'Azienda Usl i dati della esenzione?

- A seguito del rilascio di una autocertificazione I dati dell'esenzione vengono registrati nell'anagrafe sanitaria degli assistiti Regionale.
- I dati sulla composizione del nucleo autocertificati saranno utilizzati per i controlli che l'Azienda Usl è tenuta a fare sulla verità delle dichiarazioni rilasciate dagli assistiti.

CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI

Vengono fatti controlli sulle autocertificazioni?

- L'Azienda Usl è tenuta ad attivare i controlli.
- Chi rilascia dichiarazioni false è punito ai sensi del Codice Penale. Le dichiarazioni false, inoltre, possono portare alla decadenza automatica dei benefici per ottenere i quali è stata prodotta la documentazione falsa.

Quando vengono fatti controlli sulle autocertificazioni?

- Tutte le autocertificazioni vengono controllate a partire dal momento in cui sono disponibili le dichiarazioni dei redditi relative all'anno di presentazione della dichiarazione, ad esempio le autocertificazioni rilasciate nel 2019 potranno essere controllate a partire dal 2021.

SITUAZIONI PARTICOLARI: COME FARE?

L'assistito con domicilio in un'Azienda Usl diversa da quella di residenza

- La persona con domicilio in un'Azienda Usl diversa da quella di residenza può consegnare l'eventuale autocertificazione anche all'Azienda Usl in cui ha scelto il proprio medico di famiglia. Naturalmente solo se l'Azienda Usl di domicilio è in Emilia-Romagna.

L'assistito non residente in Emilia-Romagna

- La persona non residente in Emilia-Romagna (né domiciliati con scelta del medico nella nostra Regione) non può usufruire di questa esenzione.

INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

A chi ci si può rivolgere per approfondimenti sull'applicazione dei ticket?

- Per informazioni si può telefonare al numero verde gratuito del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna 800033033
- Si può consultare la Guida ai servizi del portale ERsalute <http://www.saluter.it>, nella home page in alto a sinistra, scrivendo nel campo Cerca "applicazione ticket". La Guida ai servizi contiene le stesse informazioni a disposizione del numero verde. Si può

leggere la pagina del portale ERsalute dedicata all'applicazione dei ticket
<http://salute.regione.emilia-romagna.it/cure-primarie/ticket-ed-esenzioni/autocertificazione>

- Ci si può rivolgere agli sportelli dell'Azienda Usl che ricevono le autocertificazioni, agli sportelli CUP o all'URP Ufficio relazioni con il pubblico dell'Azienda Usl.

A chi ci si può rivolgere per segnalazioni sull'applicazione dei ticket?

- Per segnalazioni ci si può rivolgere all'URP Ufficio relazioni con il pubblico delle Aziende sanitarie.
- Per trovare l'URP della propria Azienda Usl è sufficiente aprire qualsiasi pagina della Guida ai servizi (nella pagina principale di ERsalute) e cercare sulla destra in "Sedi del servizio sanitario".